



**COMUNE DI PABILLONIS**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**  
c.a.p. 09030 - p. iva 00497620922

**Breve guida al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
(TARES)**

A partire dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. “TARES”) che sostituisce il previgente prelievo sui rifiuti (Ta.r.s.u.). Il Tributo è previsto per finanziare integralmente (cioè a totale carico dei cittadini) il costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici e non, prodotti all’interno del territorio comunale, compreso lo spazzamento delle strade e i rifiuti abbandonati.

**COSAE' LA TARES**

Anzitutto, ci preme chiarire che la TARES è un tributo, al pari di altri tributi locali (quali, ad esempio, l’I.C.I. l’Imposta sulla Pubblicità, ecc.).

Pertanto, soggiace a tutte le regole previste in campo tributario, circa l’obbligo di dichiarazione (nei casi in cui è prevista), di versamento entro i termini prestabiliti, nonché in materia di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di contenzioso e di riscossione coattiva.

Per l’anno 2013, il Comune di Pabillonis ha stabilito 4 (quattro) scadenze obbligatorie per il versamento della TARES:

- a prima, a titolo di acconto, entro il 30 settembre 2013
- la quarta, conguaglio e saldo, entro il 16 dicembre 2013
- la seconda, sempre a titolo di acconto entro il 28 febbraio 2014 (proroga scadenza ottobre 2013)
- la terza, sempre a titolo di acconto entro il 31 maggio 2014 (proroga scadenza novembre 2013)

**PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

Presupposto della nuova imposta è l’occupazione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**CHI E' SOGGETTO AL PAGAMENTO**

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

## **SU COSA SI PAGA**

Al momento è tassata la superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nonché delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Quando saranno completate le procedure previste per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune sarà tassato l'80% delle superfici catastali.

Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo tariffario sui rifiuti (c.d. "Ta.r.s.u.").

Per chi fosse già iscritto alla Ta.r.s.u., pertanto, non sarà necessario presentare una nuova dichiarazione TARES.

## **QUANDO C'E' L'OBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE**

Sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per l'iscrizione di una nuova utenza, per la variazione di una utenza precedentemente iscritta o per il subentro ad una già esistente.

In questi casi, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il primo giorno del mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dagli uffici comunali.

Nel caso di occupazione di un fabbricato in comune tra più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

I modelli possono essere reperiti on-line scaricandoli dal sito internet istituzionale del comune.

## **QUANTO SI PAGA**

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **MAGGIORAZIONE STATALE**

Per l'anno 2013, alla tariffa come sopra determinata, dovrà essere applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a titolo di copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

## **RIDUZIONI**

### **UTENZE DOMESTICHE**

Le riduzioni si applicano nella misura del 15%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:

### **UTENZE NON DOMESTICHE**

Le riduzioni si applicano, a seguito di presentazione di istanza di parte, nella misura massima del 30%: nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- Riduzioni per il recupero ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Tares. La tariffa dovuta può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con ditta specializzata nel settore, nonché rilevabile da specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e da comprovata documentazione.

Le categorie individuate che possono beneficiare della riduzione sono le seguenti:

- Categoria n.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
  - Categoria n.24 - Bar, caffè, pasticcerie;
  - Categoria n.25 - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
  - Categoria n.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio;
  - Categoria n.29 - Banchi di mercato generi alimentari;
- Riduzioni per le utenze non domestiche ai sensi dell'art. 25bis del Regolamento Tares per le categorie sulle quali il tributo incide maggiormente, le categorie individuate sono le seguenti:
    - Categoria n.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
    - Categoria n.24 - Bar, caffè, pasticcerie;
    - Categoria n.25 - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
    - Categoria n.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio;
    - Categoria n.29 - Banchi di mercato generi alimentari;

### **SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

Per l'anno 2013, le scadenze del versamento TARES, secondo il disposto della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/DF del 09.09.2013, sono le seguenti:

1^ rata	Acconto – 30.09.2013
2^ rata	Acconto – 28.02.2014
3^ rata	Acconto – 31.05.2014
4^ rata	Saldo ( <i>comprensivo della maggiorazione di € 0,30/mq</i> ) 16.12.2013

*Si informano i contribuenti che gli avvisi di pagamento Tares, relativi all'anno 2013, qualora non dovessero essere stati recapitati in tempo utile per il rispetto del pagamento del primo acconto, con scadenza al 30.09.2013, saranno comunque ritenuti validi i versamenti effettuati successivamente a tale data, entro un congruo termine di dieci giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di pagamento, senza applicazione di sanzione e interessi.*

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

I contribuenti riceveranno presso la propria residenza un avviso di pagamento contenente il dettaglio degli immobili a lui intestati, nonché i Modelli f24 precompilati che potranno essere pagati in qualsiasi sportello bancario o postale sito sul territorio nazionale. Il modello f24 contiene i seguenti dati: